

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che consente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli, in piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'articolo 44, comma 1, della legge regionale 6/2008, il quale, in attuazione dell'articolo 4 della legge 157/1992, dispone che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che l'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA;

Visto l'articolo 44, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale "La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie";

Visto l'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008 – come modificato dall'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) – che rinvia al regolamento regionale, da emanarsi previo parere dell'ISPRA, la disciplina dei seguenti aspetti:

- a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
- b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
- c) i controlli sull'attività di cattura;
- d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
- e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti.

Preso atto che il testo del regolamento di esecuzione dell'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è stato redatto avendo particolare riguardo alla "Traccia per la stesura del regolamento regionale per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli ai fini di richiamo" di cui alla circolare 2359/T-A62 del 15 aprile 1998 dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Vista la nota prot. n. SCPA/12.1/28513 del 29 aprile 2011, con la quale il Servizio competente ha chiesto all'ISPRA il parere sullo schema di regolamento regionale predisposto in attuazione dell'articolo 44 della legge regionale 6/2008;

Visto il parere, con osservazioni e proposte di modifica, formulato dall'ISPRA con nota prot. n. SCPA/12./40254 del 21 giugno 2011;

Vista la nota prot. n. SCPA/12.1/46642 del 18 luglio 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso all'ISPRA lo schema di regolamento con le modifiche suggerite;

Visto il parere favorevole espresso dall'ISPRA con nota prot. n. SCPA/12.5/55952 del 19 agosto 2011;

Visto l'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi del quale il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere

anche in merito a schemi di regolamenti riguardanti le competenze degli enti locali;
Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e ritenuto di approvarlo in via preliminare ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di approvare in via preliminare il "Regolamento per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli e la cessione a fini di richiamo, in esecuzione dell'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006.
2. di disporre la trasmissione del testo del regolamento di cui al punto 1 al Consiglio delle autonomie per l'espressione del parere.